



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 15 ottobre 2015, n. 369

Ai sensi dell'art.14 della l.r. 37/85 e s.m.i. Proroga dell'autorizzazione di una Cava di Calcere in località "Grieco" nel N.C.T. identificata al foglio 172 di OSTUNI particelle 402(ex 24)-406(ex25)-440(ex 42)-441(ex 41 e 42)-442(ex 41)-263 e 266) di Ha 8.37.00 già autorizzata con il:

Dec/PGR n. 345 del 27.02.89 e i successivi fino alla Determina di Proroga n. 6 del 18.01.2010 e di Modifica n. 151 del 22.11.2010, validi fino al 26.02.2016.

Ditta CAVA GRIECO di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c. con Sede Legale Contrada Grotte di Figazzano, n. 21 - 72017 OSTUNI.

L'anno 2015, addì 15 del mese di Ottobre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

II DIRIGENTE UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e n. 81/2008;

VISTI gli artt. 4 e 5 della l.r. 4 feb 1997, n. 7;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 mar 2001 n. 165;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la D.G.R. 29.12.2011 n. 3044;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti ideiussoiari e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";

VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E;

VISTO Dec/PGR n. 345.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 60 del 08.10.2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

con il Dec/PGR n. 345 del 27.02.89; Mod/Dec/ Ass/ICA n. 9 del 06.03.96; Dec/Trasf/Ass/ICA n. 9 del 18.02.98; Dec/Trasf/Dir n. 6 del 09.10.98; Det/Dir di Proroga n. 6 del 18.01.2010, fino al 26.02.2016 e Det/Mod di Proroga n. 151 del 22.11.2010 è stata autorizzata la cava di calcare in località "Grieco" sulle particelle 402(ex 24)-406(ex25)-440(ex 42)-441(ex 41 e 42)-442(ex 41)-263 e 266 del foglio 172 di Ostuni estesa Ha 8.37.00;

con istanza in data 16.07.2015 prot. 10064 la ditta CAVA GRIECO ha chiesto, nei termini, ai sensi dell'art.14 della l.r. 37 del 22 maggio 1985 s.m.i. e del regolamento PRAE art. 7 la Proroga dell'autorizzazione con Decreto n. 345 del 27.02.89 e dei successivi provvedimenti, sino alla Determina di Proroga n. 6 del 18.01.2010 e Determina di Modifica della Proroga n. 151 del 22.11.2010;

che dalla relazione tecnica, nonché dalla dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà allegati all'istanza, risulta che la Ditta dispone ancora di mc. 320.800 di giacimento residuo da coltivare e che necessita di 6 anni per ultimare i lavori e di un anno per il recupero dell'area;

i lavori di coltivazione e di recupero non subiranno variazioni rispetto ai piani di coltivazione e recupero approvati con l'autorizzazione n. 345 del 1989;

il piano di Gestione dei Rifiuti, ai sensi del Decreto Lgs. 117 del 30.5.08, con il quale viene confermato che i soli rifiuti rivenienti dall'attività di cava sono rappresentati da terreno vegetale, che verrà asportato in parte ricollocato in cumuli con un terrapieno continuo lungo il perimetro della cava, sul quale verrà piantumata la siepe frangivento ed in parte depositato per utilizzarlo per il ripristino dell'area di cava, il cappellaccio del calcare superficiale degradato e con terra rossa, verrà asportato e utilizzato per lavori esterni o livellamenti stradali. Che siano rispettate le condizioni previste dall'art.10 comma 1, ovvero:

a. è garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 11, c. 2 del D.Lgs. 117/08;

b. è impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'art. 13, c. 1 e 4 del D.Lgs. 117/08;

c. è assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'art. 12, c. 4 e 5 del D.Lgs. 117/08.

il rappresentante legale e il direttore dei lavori con una dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà in data 03.07.2015 hanno asseverato che la cava ubicata in località "GRIECO" del Comune di OSTUNI (BR) individuata in catasto al foglio di mappa n. 172 p.lle 402(ex 24)-406(ex 25)-440(ex42)-441(ex 41 e 42)-442(ex 41)-263 e 266 estesa HA 8.37.00 che:

1. Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione speciale - ZPS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale-ZPS);
2. Non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e Statali ex Legge 394/91;
3. ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, in ambito esteso "B";
4. L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 08.03.2010;
5. L'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrare a pericolosità idraulica, geomorfologia e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'Autorità di Bacino in quanto si configura nelle condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare in quanto il materiale da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità  $K = 1 \times 10^{-4} \dots m/s$  e la distanza del fondo cava dalla superficie piezometrica risulta di metri 200;
6. dispone ancora, alla data del 03.07.2015 di un giacimento residuo da coltivare per un volume di mc. 320.800;
7. Il Piano di Coltivazione e il Piano di Recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 345 del 17.02.1989 successivi, fino alla Proroga n. 6/2010 e di modifica n. 151 del 22.11.2010 validi fino al 26.02.2016;
8. Per esaurire il giacimento residuo (mc. 320.800) necessita di un periodo di tempo di 6 anni più un anno per il recupero;
9. il Piano quotato allegato all'istanza di proroga presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31.12.2014.

Considerato che:

- Il progetto di Proroga dell'autorizzazione è ammissibile in quanto alla Ditta sarà consentito di completare i lavori di coltivazione e di eseguire e completare alla fine della stessa il ripristino ambientale dell'area ricadente nel N.C.T. al foglio n. 172 di Ostuni(BR) p.lle 402-406-440-441-442-263 e 266 di Ha 8.37.00;
- la Ditta non apporterà variazioni ai piani di coltivazione e di recupero approvati con l'originaria autorizzazione n. 345 del 1989;
- la Ditta ha stimato in base ai volumi disponibili di materiale estraibile dalla cava di 6 anni più un anno per completare il recupero dell'area di cava alla fine dei lavori di coltivazione;
- la Ditta ha ottemperato, per le ordinanze 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo all'invio della documentazione al Servizio Ecologia di Bari compresa la relazione sulla stabilità dei fronti aggiornata al 31.12.2014;
- l'Esercente ha la disponibilità dei terreni dell'intera area di cava;
- ai fini tecnico-minerari è motivata la richiesta di proroga dei lavori per consentire alla Ditta di poter completare i lavori di coltivazione del giacimento residuo disponibile e per il recupero dell'area come prevedeva il decreto di autorizzazione. E per i motivati interessi economici e di sviluppo produttivo;

Propone che venga rilasciata, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 la Proroga dell'autorizzazione Decreto n. 345 del 27.02.1989 e dei successivi provvedimenti autorizzativi fino all'autorizzazione di Proroga n. 6

del 18.01.2010, valevole fino al 26.06.2016 e la Det. Dir. di modifica n. 151 del 22.11.2010 alla Ditta CAVA GRIECO di SemeraroCosimo e Chieco Antonio s.n.c. nei termini di cui alla relazione n. 60 del 08.10.2015,

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1) La ditta CAVA GRIECO di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c., con Sede Legale Contrada Grotte di Figazzano, n.21- 72017 OSTUNI (Br), P.IVA n. 00661510743, rappresentata legalmente dal Sig. Chieco Antonio, nato a Cisternino (BR), il 17.01.1961, è autorizzata alla Proroga, fino al 31.10.2022 dell'autorizzazione con Decreto n. 345 del 27.02.1989 e successivi provvedimenti fino al n. 6 del 18.01.2010 di Proroga e di Modifica della Proroga n. 151 del 22.11.2010, validi fino al 26.02.2016 per la coltivazione del giacimento residuo e per eseguire il recupero della cava di calcare in località "Grieco" Foglio 172 del Comune di Ostuni p.lle 402(ex 24)-406(ex 25)-440(ex 42)-441(ex 41 e 42)-442(ex 41)-263 e 266 di Ha 8.37.00;

2) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 345 del 27.02.1989 che qui s'intende integralmente recepito salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

3) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante

- l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1- 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;
- b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno BA-;
- c. deve condurre, i lavori di coltivazione in proroga della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento di cui nelle premesse e quelli successivi di modifica e/o integrazioni;
- d. utilizzare per il ripristino il materiale di risulta o sfrido proveniente dalla coltivazione della stessa cava. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
- e. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno della cava;
- f. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- g. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
  - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;
  - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
  - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;
- h. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a Ha 8.3.35, si riconferma l'importo di € 180.000,00 (Euro Centoottantamila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 31.10.2024, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i. il presente provvedimento, valido fino al 31.10.2022, potrà essere prorogato su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;
- n. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. il presente provvedimento, redatto in unico esemplare originale è composto da n. 8 pagine, è immediatamente esecutivo, non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione puglia;
- p. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- q. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- r. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- s. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
  - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
  - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- t. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- u. il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

4) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito regionale;
- c) è immediatamente esecutivo;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia;
- f) sarà notificato in copia al Sig. Chieco Antonio, in qualità di legale rappresentante della Ditta CAVA GRIECO di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c. ed al Sig. Sindaco del Comune di Ostuni;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

IL Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

---